



COMUNE DI MEZZOJUSO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 34 del 28/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **16:30** e seguenti, nella casa comunale sita in Mezzojuso, a seguito della notifica dell'avviso di convocazione nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica.

Dall'appello nominale risultano presenti e assenti i Consiglieri:

n.	Componente	Qualifica	Presente	Assente
1	BATTAGLIA BIAGIO	Presidente	x	
2	ABOU EL HAMZ HASNAA	Consigliere	x	
3	CANNELLA ILENIA	Consigliere	x	
4	GIAMMANCO ANGELA	Consigliere	x	
5	FALLETTA GIROLAMO	Consigliere	x	
6	MASI NICOLÒ	Consigliere	x	
7	TAVOLACCI MARIKA	Consigliere		x
8	VERCIGLIO GIOACCHINO	Consigliere	x	
9	SCHILLIZZI ANTONINO	Consigliere		x
10	DI CHIARA NUNZIO	Consigliere		x
11	FIGLIA NICOLÒ	Consigliere		x
12	SPITALERI ANTONELLA	Consigliere		x

Presiede l'adunanza Sig. Battaglia Biagio nella sua qualità di Presidente del Consiglio il quale constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Cutrone.

Il Presidente, designa tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Cannella Ilenia, Masi Nicolò e Giammanco Angela.

VERBALE DI SEDUTA

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dando lettura della proposta avente ad oggetto: *“Approvazione Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2022”*. Il Presidente del Consiglio procede alla lettura della proposta e del parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott. Giuseppe Fiasconaro.

Considerata l'assenza di richieste di intervento, si procede alla votazione in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 7;

Consiglieri votanti n. 7;

Voti favorevoli n. 7;

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi della l.r. 48/91 come integrato dall'art. 12 l.r. 30/2000 dall'art. 49 e dall'art. 147 comma 1 e dall'art. 147 bis del d. leg.vo. 267/2000, come modificato dal d.l. 174/2012, e successive modifiche;

Visto il parere reso dal Revisore dei Conti;

Visto il vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il vigente OR.EE.LL.

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta di deliberazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 7;

Consiglieri votanti n. 7;

Voti favorevoli n. 7;

il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. Battaglia Biagio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Cutrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal 28.12.2023, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/2004.

Mezzojuso li, 03.01.2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Cutrone

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. 44/91.

Mezzojuso, 03.01.2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Cutrone



COMUNE DI MEZZOJUSO
Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Del 19/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2022

Il Responsabile del settore 2 – Servizi economico finanziari e tributari

Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art.7 del D.P.R.62/2013, nonché ai sensi dell'art.6-bis della Legge241/90.

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

RICHIAMATI:

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.44 del 30.12.2022;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE

le prime due società partecipate risultanti dalla predetta ricognizione, il COINRES e la S.R.R società di regolamentazione dei rifiuti, sono enti obbligatori per legge, di cui la prima in liquidazione, e pertanto nulla può essere stabilito per loro, mentre relativamente alla società Gal metropoli est non si procede ad alcuna revisione in quanto la stessa è da intendersi esclusa ai sensi dell'art. 26 comma 4 del predetto D. Lgs n. 175/2016;

RITENUTO di dover inserire nell'attività ricognitiva anche l'ATI di cui il comune di Mezzojuso fa parte ex lege ai sensi e per gli effetti dell'art.3 co.2 della L.R. 11 agosto 2015 n.19 e del Decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed I servizi di pubblica utilità n.75 del 29 gennaio 2016;

CONSIDERATO pertanto che esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della partecipazione alle società in essa indicate;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;


TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di Mezzojuso detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni in controllo pubblico, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni in quanto, per le partecipate C.O.I.N.R.E.S., S.R.R. e ATI, in forza di legge e la GAL Metropoli Est per le motivazioni espresse nella relazione allegata;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
4. Di prendere atto che in merito alle operazioni di razionalizzazione già adottate non si sono verificate novità rispetto alle partecipazioni obbligatorie possedute dall'Ente;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, T.U.S. e dell'art.21, decreto correttivo;
6. Di disporre che l'esito della ricognizione venga tempestivamente comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, e ss.mm.ii, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss. mm.ii. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro del MEF;
7. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R 44/91.
8. Di dare mandato al Settore Amministrativo Ufficio di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, a pena nullità dell' atto stesso;
 - permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

IL PROPONENTE

 ROSALIA STADARELLI
Rosalia Stadarelli
GMT+01:00

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore II "RAGIONERIA, CONTABILITA', TRIBUTI ED ECONOMATO" ATTESTA, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Mezzojuso, 19/12/2023

Il Responsabile del Settore
ROSALIA STADARELLI
Dott.ssa Rosalia Stadarelli
19.12.2023 14:20:19
(firmato digitalmente)

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

rilascia: PARERE FAVOREVOLE

Mezzojuso, 19/12/2023

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rosalia Stadarelli
(firmato digitalmente)

ROSALIA
STADARELLI
19.12.2023
14:21:31
GMT+01:00



COMUNE DI MEZZOJUSO
N° 345
27 DIC 2023
Cat.....Classe.....Fasc.....

COMUNE DI MEZZOJUSO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

IL REVISORE DEI CONTI

Allegato G al verbale n. 22 del 26 dicembre 2023

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I –
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2022”

Il Revisore dei Conti, dott. Giuseppe Fiasconaro, nominato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 7 del 18 maggio 2022

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale di cui all’oggetto, ricevuta con PEC del 19 dicembre 2023;

Premesso che

- secondo l’orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e di ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali) l’organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere sarebbe richiesto ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
- che il Comune, seppure non obbligatorio, lo ha richiesto;

Constatato che la concreta prassi operativa delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti evidenzia come l’esame dei piani di riordino adottati dall’ente locale

ai sensi degli artt. 24 e 20 del testo unico sulle partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) sia ormai momento centrale per valutare non solo l'avvenuta adozione di misure di razionalizzazione nei casi previsti dalla legge, ma anche il complessivo grado di adeguamento dell'ente e dei suoi organismi partecipati alle nuove regole del testo unico sulle partecipate e che il parere non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D. Lgs. n. 175/2016 e che tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall'ANCREL, ad opinione dei quali non si può imporre ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica;

Tanto premesso e constatato:

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita della relazione sulla ricognizione annuale delle società partecipate ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

Preso atto che l'Ente intende mantenere le uniche partecipazioni societarie possedute alla data della precedente ricognizione al 31 dicembre 2021, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30 dicembre 2022 con la quale veniva approvato il Piano di ricognizione 2021 delle società pubbliche, e precisamente:

- Co.In.R.E.S. Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia, Servizi, A.T.O. PA in liquidazione, con quota di partecipazione dell'1,80%;
- SRR Palermo Provincia Est Soc. Cons. P. A., con quota di partecipazione dell'1,69%;
- ATO Idrico, con quota di partecipazione dello 0,30%;

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, approvato col D. Lgs. 19/8/2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dalla responsabile del Settore 2 Economico Finanziario, dott.ssa Rosalia Stadarelli, in data 19 dicembre 2023

Limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al D. Lgs. n. 175/2016

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: “*APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2022*”.

Castelbuono, 26 dicembre 2023

IL REVISORI DEI CONTI

dott. Giuseppe Fiasconaro

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE FIASCONARO
26/12/2023 20:14